



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.9.2007
COM(2007) 509 definitivo

2007/0184 (COD)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 95/50/CE per quanto riguarda le competenze di
esecuzione conferite alla Commissione**

(presentata dalla Commissione)

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 95/50/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/50/CE, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose⁵, prevede l'adozione di certe misure conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha istituito una procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁷ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché questa nuova

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

⁴ GU C [...], [...], pag. [...].

⁵ GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁷ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

procedura sia applicabile agli atti adottati conformemente alla procedura fissata dall'articolo 251 del trattato che sono già in vigore, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

- (4) Per quanto riguarda la direttiva 95/50/CE, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze in particolare per l'adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico. Essendo di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/50/CE, tali misure devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 95/50/CE.
- (6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 95/50/CE mediante la presente direttiva sono adeguamenti che riguardano unicamente le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE sono sostituiti dal testo seguente:

“Articolo 9 bis

La Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE. Le misure destinate a modificare elementi non essenziali di questa direttiva sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 9 ter, paragrafo 2.”

Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.”

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]